



Comune di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

REGOLAMENTO

GENERALE delle ENTRATE COMUNALI

(approvato con delibera Consiliare n. 306 del 30/12/2019)

INDICE

TITOLO DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- ” 2 - Definizione delle entrate
- ” 3 - Aliquote e tariffe
- ” 4 - Agevolazioni

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- ” 5 - Forme di gestione
- ” 6 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- ” 7 - Attività di controllo delle entrate
- ” 8 - Attività di accertamento delle entrate tributarie
- ” 9 - Attività di accertamento delle entrate non tributarie
- “ 10 - Rapporti con i cittadini
- ” 11 - Sanzioni tributarie
- ” 12 - Ravvedimento operoso
- ” 13 - Autotutela
- “ 14 - Contenzioso tributario – Reclamo e Mediazione

TITOLO III RISCOSSIONE – RIMBORSI - COMPENSAZIONI

- ” 15 - Riscossione
- ” 16 - Dilazioni di pagamento
- “ 17 - Rimborsi e importo minimo di riscossione ordinaria
- ” 18 - Compensazioni verticali e orizzontali

TITOLO IV DIRITTO DI INTERPELLO

- “ 19 – Interpello
- “ 20 - Procedura
- “ 21 - Effetti
- “ 22 - Competenza
- “ 23 - Legittimazione e presupposti
- “ 24 - Contenuto dell’istanza di interpello

TITOLO V NORME FINALI

- ” 25 - Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. Le singole entrate possono essere oggetto di appositi regolamenti.

3. Per ciascun tipo di entrata tributaria il comune può adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un regolamento per definire i criteri e le modalità di applicazione del tributo.

Tali regolamenti, unitamente alla delibera di approvazione, devono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze - Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art. 3

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il Dirigente del Settore cui il servizio si riferisce, sulla base delle indicazioni contenute nel Documento Unico di Programmazione, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati già deliberate.

Art. 4 **Agevolazioni**

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

a) gestione associata con altri enti locali;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;

c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;

d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43;

e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.

3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

5. In caso di gestione affidata all'esterno, ai sensi del comma 2, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle Norme di Legge e di Regolamenti Comunali per i Funzionari e Dirigenti del Comune preposti alla Gestione delle Entrate.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Salvo il caso di gestione affidata a terzi ogni ufficio è responsabile dell'applicazione delle entrate corrispondenti al servizio erogato, salvo che per i tributi che sono comunque affidati al Funzionario Responsabile dei Tributi, nominato con determina sindacale.

Art. 7

Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili delle singole entrate provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle comunicazioni ed in generale di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano le entrate.

Art. 8

Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere svolta nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure e tenendo conto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.

2. I provvedimenti risultanti dalle attività suddette devono indicare il motivo che ha dato luogo alla loro emanazione, il periodo di riferimento, l'aliquota in vigore nell'anno di riferimento, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'Ufficio cui chiedere eventuali informazioni riguardo al provvedimento stesso, i termini e le modalità per proporre ricorso/reclamo avverso l'atto stesso.

3. Per ogni singolo atto di imposizione è prevista una somma a titolo di rimborso per le spese di notificazione.

4. La notificazione dei provvedimenti in esame avviene a mezzo posta, anche privata, tramite il servizio di notificazione AG, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante il servizio comunale di notificazione ovvero mediante PEC.

5. Il tasso annuale degli interessi è determinato nella misura di 2,5 punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. L'importo minimo degli accertamenti è pari ad € 13,00 per annualità e/o versamento di imposta o di tributo.

7. In caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario secondo quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

8. È consentito al contribuente di prestare completa acquiescenza (c.d. "definizione del contribuente") agli avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia, versando tributo, sanzioni ed interessi entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo.

Gli effetti dell'acquiescenza sono:

- Definitività dell'accertamento: se il contribuente si avvale dell'adesione formale entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, l'accertamento diviene definitivo e non più impugnabile o annullabile;
- Riduzione delle sanzioni nella misura prevista dalla normativa vigente

La riduzione delle sanzioni non opera nel caso di accertamenti per omesso, parziale o tardivo versamento, per i quali si applica la sanzione del 30%.

9. Al contribuente è consentita la definizione agevolata delle sanzioni, versando le stesse in misura ridotta, senza acquiescenza al tributo che può essere oggetto di contestazione.

10. E' demandato alla Giunta Comunale l'approvazione di un Regolamento, che preveda che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 1, comma 109 della Legge n. 145/18 ed eventuali s.m.i.

Attività di accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Dirigente, responsabile del servizio. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Rapporti con i cittadini

1. Il Comune assume iniziative idonee ad agevolare la conoscenza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti i tributi locali e le entrate in generale anche mettendo a disposizione dei contribuenti, presso i propri uffici e sul proprio sito internet, i testi vigenti.

2. Il Comune porta a conoscenza dei contribuenti, con i mezzi ritenuti più idonei, tutte le deliberazioni, circolari, risoluzioni e risposte ad istanze di interpello da esso adottate o emanate, nonché ogni altro atto che reca disposizioni sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti dei propri uffici tributari.

3. L'ufficio tributi organizza un servizio di consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sugli eventuali diritti di rimborso. Le operazioni del servizio sono effettuate in base alle informazioni ed alla documentazione presentata dal contribuente, senza pertanto assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali errate imposizioni derivanti da mancate o errate informazioni fornite dal contribuente.

4. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

5. Il Comune ha l'obbligo di rendere disponibili al contribuente presso le sedi dell'Ufficio tributi, nonché sul sito internet istituzionale dello stesso i modelli tributari in tempo utile.

6. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di interpello.

7. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal

contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

8. Il contribuente potrà inoltrare ogni comunicazione o dichiarazione avvalendosi dello strumento informatico della posta elettronica con gli effetti di Legge previsti. Potrà inoltre domandare espressamente che qualsiasi corrispondenza dell'ufficio venga spedita alla casella di posta elettronica dallo stesso segnalata.

Art. 11 **Sanzioni tributarie**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate ai sensi dei decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997, devono essere contestate o irrogate entro i termini previsti dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.

Art. 12 **Ravvedimento operoso**

1. In aggiunta alle fattispecie previste dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97 è data facoltà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione tributaria con il versamento di una sanzione del 10% sull'imposta o tributo evasi, sempreché la violazione non sia già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, con la maggiorazione degli interessi calcolati secondo le modalità stabilite nel precedente art. 8, comma 5.

Art. 13 **Autotutela**

1. Il responsabile delle singole entrate può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti in caso di illegittimità o di errore manifesto. Può inoltre revocare l'atto qualora rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

2. Il provvedimento di annullamento, revoca o revisione dell'atto deve essere motivato e notificato al soggetto interessato.

3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto
- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti

- mancanza di documentazione successivamente sanata
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale
- vi è pendenza di giudizio
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza

5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 14

Contenzioso tributario – Reclamo e Mediazione

1. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

2. Il reclamo e la mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Marsala nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

3. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

4. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

6. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

7. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto.

8. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della

mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso.

Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi con:

- **Annullamento** in autotutela dell'atto impugnato;

- **accordo di mediazione** che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente. Le sanzioni che risultino dovute dal contribuente sono applicate **nella misura del 35% del minimo edittale**. La mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell'intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la dilazione);

- **provvedimento di diniego della mediazione** (e quindi senza accordo di mediazione e senza accoglimento del reclamo);

- **nessuna risposta** da parte dell'Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a **silenzio rigetto**.

9. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

10. Qualora non si addivenga alla mediazione il contribuente può costituirsi in giudizio entro 30 giorni a partire dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo.

11. La costituzione in giudizio si effettua depositando o trasmettendo alla **Commissione Tributaria Provinciale il ricorso-reclamo** (che deve essere identico a quello notificato all'ufficio a pena di inammissibilità), con allegata ricevuta di notifica.

12. La rappresentanza in giudizio spetta al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta comunale o al soggetto individuato dallo Statuto ovvero dalla normativa sul singolo tributo. L'assistenza tecnica può essere delegata al dirigente del Settore finanziario e/o al funzionario responsabile dei singoli tributi e/o ad un dipendente dell'Ufficio Tributi almeno di categoria "C".

13. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

14. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

TITOLO III RISCOSSIONE-RIMBORSI-COMPENSAZIONI

Art. 15 Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionari o del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo le disposizioni normative e i singoli regolamenti.
3. Non si procede alla riscossione dei crediti di modesto ammontare di qualsiasi natura, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito e per ogni periodo di imposta non superi l'importo di € 13,00 ad eccezione dei tributi calcolati su base giornaliera per i quali si riscuote l'importo dovuto senza applicazione di minimi
4. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
5. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
6. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

Art. 16 Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria **ed extratributaria**, fatta comunque salva, qualora risulti più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti comunali disciplinati ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 29-09-1973, n. 602 e al D. Lgs. 28-01-1988, n. 43, possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti.
2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dal precedente comma, è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti:
 - a) il contribuente/utente deve presentare apposita istanza prima dell'inizio delle procedure esecutive;
 - b) il debitore deve autocertificare di trovarsi in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria";
 - c) l'importo totale del debito deve essere superiore ad euro **100,00**;
 - d) il debito per cui si chiede la rateizzazione può riguardare solo annualità pregresse (restano escluse dalla rateizzazione le annualità in corso);
 - e) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - f) decadenza dal beneficio concesso nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite **di n. 2 rate e conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione**;
 - g) applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale o, se più favorevole al debitore, nella misura prevista dalle leggi in materia.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al comma 2 del presente articolo, previo versamento pari al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.

5. Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 60:

- da 100,01 a 400,00 euro: fino a quattro rate mensili (importo rata minimo € 50,00);
- da euro 400,01 a euro 1.200,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 1.200,01 a euro 5.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre euro 5.000,00 fino a trentasei rate mensili;
- oltre 5.000,00 fino a sessanta rate mensili con fideiussione bancaria o assicurativa.

6. Il carico del debito arretrato di cui si chiede la rateizzazione, può riguardare più atti purché tutti attinenti alla medesima entrata, anche per tipologia di atti diversi (avvisi bonari, solleciti, ravvedimenti, avvisi di accertamento), in tal caso le soglie d'importo di cui sopra si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

7. La dilazione o rateazione viene concessa dal dirigente competente di ogni specifica entrata o dal Funzionario Responsabile del Tributo su istanza del contribuente.

Art. 17 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto Dirigente responsabile del Servizio o dal Funzionario Responsabile del Tributo, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

4. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il Dirigente del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

5. Il tasso annuale degli interessi è determinato della misura di 2,5 punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme, esclusi di interessi legali, siano inferiori o uguali ad euro 13,00 per anno di imposta.

Art. 18 **Compensazioni**

1.Compensazioni nell'ambito della stessa tipologia di entrata

a) Il contribuente o l'utente può compensare in tutto o in parte le somme dovute per entrate comunali, con crediti nei confronti del Comune, riferiti alla medesima entrata, anche se

affendenti ad annualità precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

- b) Per ottenere la compensazione, il contribuente/utente presenta all'ufficio che gestisce l'entrata una comunicazione, entro e non oltre i trenta giorni successivi al termine di versamento, dalla quale risultano le generalità, compreso il codice fiscale, gli estremi delle somme a debito e dei crediti vantati, nonché le ragioni della spettanza del credito.
- c) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

2. Compensazioni tra entrate diverse

- a) Il contribuente o l'utente può compensare in tutto o in parte le somme dovute per entrate comunali, con crediti nei confronti del Comune, riferiti ad entrate diverse, anche se afferenti ad annualità precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- b) Per ottenere la compensazione, il contribuente/utente presenta all'Ufficio che gestisce le entrate o agli Uffici che gestiscono le entrate una comunicazione, entro e non oltre i trenta giorni successivi al termine di versamento, dalla quale risultano le generalità, compreso il codice fiscale, gli estremi delle somme a debito e dei crediti vantati, nonché le ragioni della spettanza del credito.
- d) nel caso in cui la compensazione avvenga tra entrate gestite da Uffici diversi, il responsabile che gestisce la pratica dell'entrata in eccedenza deve acquisire l'attestazione dell'entrata a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
- e) il responsabile dell'entrata in eccedenza istruisce la pratica.
- c) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- d) la compensazione contabile viene effettuata con apposita determinazione dirigenziale.

3. Compensazioni tra crediti e debiti dell'Ente

a) I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Marsala in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizio, a rimborsi di oneri, a contributi ecc..., possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie o extratributarie a loro carico.

b) La compensazione può essere effettuata d'ufficio con l'atto che dispone la liquidazione delle somme dovute al creditore/debitore con pagamento dell'eventuale differenza ovvero attraverso una istanza, presentata dal soggetto creditore/debitore indirizzata al responsabile del credito e al responsabile del debito per il quale intende effettuare la compensazione.

c) Il Responsabile del servizio cui è assegnata l'entrata dovrà comunicare al responsabile del servizio che vanta il credito i capitoli di entrata sui quali imputare le somme da compensare.

d) la compensazione contabile viene effettuata con apposita determinazione dirigenziale.

TITOLO IV DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 19 Interpello

1. Il contribuente può interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tal caso l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con l'invito ad ottemperarvi.

Art. 20 Procedura

1. L'interpello si propone attraverso la presentazione, mediante consegna all'ufficio protocollo, o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento o a mezzo PEC di una istanza circostanziata all'ufficio tributi, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa che si intende adottare ed eventuale recapiti telefonici o telematici.

2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzioni o sospensione dei termini di prescrizione.

3. Il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

4. Il parere normativo emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, oppure può essere fornito anche telematicamente.

Art. 21 Effetti

1. La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine

di cui al precedente articolo, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

2. Qualsiasi atto, anche o contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.

3. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti successivi e non anche su quello indicato nell'istanza di interpello.

Art. 22

Competenza

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.

2. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 20 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

Art.23

Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all' Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

Art. 24

Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 25

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.
3. Alla data di approvazione del presente regolamento restano fermi gli atti e gli effetti prodotti dal precedente regolamento generale delle entrate.

